



PROVINCIA DI TREVISO

**Area: Funzioni Fondamentali Settore: Ambiente e Pianificazione
Territoriale C.d.R.: Ecologia e Ambiente Servizio: Amministrativo
Ecologia Unità Operativa: Valutazione Impatto Ambientale Ufficio:
Procedimenti di V.I.A.**

DECRETO DEL PRESIDENTE

**Decreto n. 245 del 20/11/2017
Protocollo n. 97298 del 20/11/2017**

Treviso, 20/11/2017

**Oggetto: METALMARCA S.R.L. MODIFICA IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI A SALGAREDA (TV) VIA VINCA APPROVAZIONE ED
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ART.208 D.LGS. 152/2006 E VARIANTE
URBANISTICA.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO CHE:

- con Decreto provinciale n. 15/2016, emesso in data 12/08/2016 Protocollo 69293/2016/2, il progetto in oggetto è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 comma 6 del D.Lgs. 152/2006;
- in data 6/12/2016 (prot. Prov. n. 101633) la ditta METALMARCA S.r.l., con sede legale a Silea (TV) ha chiesto l'attivazione della procedura per l'Autorizzazione unica per impianti di recupero rifiuti (art. 208) contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale con variante urbanistica, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, relativa al progetto di "modifica di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi" in comune di Salgareda (TV);
- il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) pertanto la valutazione di incidenza (Vinca) di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 è ricompresa, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito della procedura VIA;
- l'art. 11, comma 5 della L.R. 4/2016 dispone che, nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore, il provvedimento conclusivo possa comportare variante dello strumento urbanistico;
- l'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e l'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000, prevedono che l'approvazione dei progetti di impianti di recupero di rifiuti sostituisca ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale.

PRESO ATTO CHE:

- il presente provvedimento sostituisce il titolo edilizio per la realizzazione del progetto;
- il progetto dell'impianto di cui trattasi non è urbanisticamente





compatibile con lo strumento di pianificazione territoriale del Comune interessato;

- è stato avviato l'iter di variazione dello strumento urbanistico comunale, così come previsto dall'art. 208, comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006, dall'art. 24, comma 2) della L.R. n. 3/2000, con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 5 ottobre 2016 prot. 83758.


ATTESO CHE:

- nella seduta della Comitato tecnico Provinciale VIA riunitasi il 31/01/2017 è stato definito il sottogruppo istruttorio per l'esame del progetto e del relativo studio di impatto ambientale;
- il proponente ha provveduto:
 - a trasmettere copia integrale della domanda e dei relativi allegati al Comune di Salgareda e agli enti competenti ad esprimere i pareri necessari all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;
 - alla diffusione dell'annuncio di avvenuto deposito della documentazione relativa all'istanza sul quotidiano "La Tribuna di Treviso" in data 7/12/2016 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;
 - ad effettuare la presentazione al pubblico ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2016;
- a seguito delle pubblicazioni non sono pervenute osservazioni;
- il sottogruppo istruttorio VIA, il Comune di Salgareda e gli uffici provinciali competenti per il rilascio dell'Autorizzazione unica per impianti di recupero rifiuti (art. 208) hanno richiesto integrazioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, trasmesse alla ditta il 6/03/2017 con prot. prov. n. 19354;
- il Proponente, in data 5 giugno 2017, assunta con prot. n. 47238, 47255 e 47258, ha provveduto a presentare la documentazione integrativa richiesta;
- in data 11/09/2017 (prot. Prov. n. 76425) il Comune di Salgareda ha trasmesso la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/08/2017 con la quale ha espresso parere favorevole all'istanza;
- in data 20/09/2017 (prot. Prov. n. 79772) l'ULSS 2 Marca Trevigiana ha espresso parere favorevole all'intervento in oggetto;
- in data 20/09/2017 (prot. Prov. n. 80030 del 21/09/2017) il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha espresso parere favorevole all'intervento in oggetto.

TENUTO CONTO CHE:

- nella seduta del 21/09/2017, preso atto della documentazione acquisita in data 6/12/2016 (prot. Prov. n. 101633) e delle sue successive integrazioni, considerato che a seguito della pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni mentre sono pervenuti i pareri favorevoli del Comune di Salgareda, dell'ULSS 2 Marca Trevigiana e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, il Comitato Tecnico Provinciale VIA ha valutato le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di





cui all'oggetto e, dopo esauriente discussione, ha deciso di concludere l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle "CONCLUSIONI" del parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

- la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, nonché dall'art. 11 della L.R. 4/2016, nella seduta del 21 settembre, preso atto:
 - del parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) sopra menzionato;
 - del parere favorevole dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
 - del Parere favorevole del Comune di Salgareda, espresso con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/08/2017;
 - della relazione istruttoria dei responsabili degli uffici provinciali competenti all'Autorizzazione unica per impianti di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle relative prescrizioni;
 - della quantificazione degli importi delle garanzie finanziarie da prestare in conformità alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 come di seguito indicato:
 - a) polizza RC inquinamento con massimale assicurato pari a Euro 3.000.000,00;
 - b) fideiussione, per lo stoccaggio dei rifiuti, in misura di 200 Euro/t per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi e in 500 Euro/t per i rifiuti pericolosi;
 - c) la ditta ha una capacità di stoccaggio complessiva di 1.600 tonnellate di cui 1.550 rientrano nella tipologia di cui al punto 6.3 dell'allegato A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014 e pertanto per il quantitativo ricadente nella tipologia 6.3 si può applicare un importo ridotto a 20 Euro/t;
 - d) la ditta è certificata UNI EN ISO 14001 con atto IT-106159 della società IQNET e quindi soggetta alla riduzione del 40%;
 - e) di integrare il suddetto importo con Euro 40.000 per il ripristino ambientale;

ha concluso i lavori, esprimendo parere favorevole in ordine all'Autorizzazione unica per impianti di recupero rifiuti (art. 208) del progetto, comprensiva della variante urbanistica necessaria.

PRESO ATTO del nulla osta idraulico allo scarico di acque depurate entro il fossato, posto lungo la linea di confine Est del mappale 339 del foglio 21 del Comune di Salgareda e facente parte della rete privata denominata "Ca' Bufalo", recapitante nel canale di bonifica Conche di Campobernardo, rilasciato dal Consorzio di bonifica Veneto Orientale in data 11/10/2016, prot. n. 9713 e integrato il 20/09/2017 (prot. Prov. n. 80030 del 21/09/2017);

CONSIDERATO il parere tecnico favorevole all'intervento di ampliamento del piazzale da destinare a deposito rifiuti metallici, rilasciato dal Consorzio di bonifica Veneto Orientale in data 11/10/2016,





prot. n. 9713 e integrato il 20/09/2017 (prot. Prov. n. 80030 del 21/09/2017);

Tutto ciò premesso,

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, Parte II, recante disciplina relativa alle procedure per la V.A.S., per la V.I.A. e per l'I.P.P.C.;

VISTA la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

VISTO la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e in particolare l'art. 5 comma 1 che pone in capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui agli allegati A e B della medesima legge;

VISTO l'art. 6 della L.R. 21/01/2000, n. 3, a norma del quale compete alle Province del Veneto l'approvazione dei progetti e loro eventuali modifiche, relativamente ad impianti per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

VISTI il Regolamento CE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 e il regolamento CE n. 715/2013 del 25/07/2013, che definiscono i criteri in base ai quali alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti;

VISTI la L.R. 33/1985, il vigente PTA, la deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/02/1977;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014;

RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti,

DECRETA

Art. 1 - Di emanare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, il presente provvedimento di compatibilità dell'impatto e di incidenza ambientale, con contestuale rilascio dell'Autorizzazione unica per impianti di recupero rifiuti (art. 208) nonché della variante urbanistica relativa al progetto denominato "modifica di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi" in comune di Salgareda (TV) a seguito dell'istanza ai sensi degli artt. 23 e 208 del D.Lgs. 152/2006 - art. 11 della L.R. 4/2016, della ditta





METALMARCA S.r.l., con sede legale a Silea (TV) acquisito in data 6/12/2016 (prot. Prov. n. 101633), in data 5 giugno 2017 (prot. prov. n. 47238, 47255 e 47258) con i limiti e le prescrizioni riportate in premessa, nelle "CONCLUSIONI" del parere del comitato Provinciale VIA e nell'Allegato Tecnico, entrambi allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2 - La ditta Metalmarca S.r.l. (p.i. 03829620263), con sede legale in Silea (TV), via della Libertà, 26 e impianto in Via Risorgimento, 112 in comune di Salgareda, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla realizzazione dell'ampliamento e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi su area catastalmente identificata al Fg. 21, mapp.li 339 (porz.) 359, 360, 362 e 363.

La ditta è, inoltre, autorizzata allo scarico dei reflui provenienti dai due sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei propri piazzali con recapito rispettivamente:

- nel fossato laterale di Via Risorgimento, considerato suolo a tutti gli effetti (punto n. 1);
- sul suolo mediante bacino di dispersione con sfioro nel fossato laterale di Via Risorgimento (punto n. 2).

La presente Autorizzazione ha validità 10 anni ed è rinnovabile ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui agli articoli 1 e 2 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti nel suo complesso, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale.


Il presente provvedimento costituisce titolo edilizio per la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto nel suo complesso (permesso di costruire/SCIA/C.I.L.A.).

ART. 4 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Gestione delle acque reflue industriali e autorizzazione allo scarico.

Art. 5 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sia in vigore il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto. L'eventuale disdetta inviata dal locatore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto deve essere trasmessa anche alla Provincia di Treviso.

Art. 6 - L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve essere comunicato a questa Amministrazione e al Comune entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento e la messa in esercizio entro



trentasei mesi dall'inizio dei lavori. Nel caso tali termini non siano rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta.

Nel caso in cui sia concessa proroga dei termini di cui sopra, il progetto deve comunque essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, salvo proroga, ai sensi dell'art. 26 comma 6 D.Lgs. 152/2006.


Art. 7 - L'avvio dell'impianto in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

- a) la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, comprensiva anche del certificato di regolare esecuzione dell'impianto di gestione delle acque di dilavamento meteorico, sempre firmato dal direttore dei lavori;
- b) il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art. 25 della L.R. 3/2000;
- c) le garanzie finanziarie di cui all'art. 9;
- d) la data di avvio effettivo dell'impianto in conformità al presente provvedimento che deve essere individuata considerando i tempi di restituzione per accettazione delle garanzie finanziarie;
- e) la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- f) la nomina del collaudatore dell'impianto, ai fini di quanto previsto all'art. 9 del presente provvedimento, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- g) l'avvio dell'impianto realizzato in conformità al presente provvedimento è comunque subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.

Art. 8 - Entro 180 giorni dall'avvio dell'impianto deve essere presentato da parte della Ditta il collaudo funzionale dello stesso con i contenuti di cui al comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000, che deve certificare, tra le altre cose, il rispetto dei limiti sul rumore, con l'effettuazione di apposita campagna di rilevamento fonometrico, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore; la Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

Art. 9 - La ditta deve presentare, con la comunicazione di avvio impianto, le seguenti garanzie finanziarie:

1. polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) ridotto in forza della certificazione ISO 14.000 a Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di



rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

2. fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 64.600 (sessantaquattromilaseicento/00) di cui Euro 26.400 (ventiseimilaquattrocento/00) a garanzia della corretta gestione dell'impianto e Euro 40.000 (quarantamila/00) per il ripristino ambientale alla dismissione dell'impianto.

Art. 10 - La fideiussione e il fideiussore devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La fideiussione deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

Art. 11 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

Art. 12 - Alla scadenza delle vigenti certificazioni di cui ai Regolamenti UE 333/2011, e 715/2013, la ditta deve trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione copia del rinnovo; in caso di mancato rinnovo, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione.

Art. 13 - In caso di mancato rinnovo della certificazione ai sensi della norma ISO 14:001, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione e adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.


Art. 14 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornire immediata comunicazione a questa Amministrazione.

Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

Art. 15 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

Art. 16 - La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.





PROVINCIA DI TREVISO

Art. 17 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta nei casi di cui all'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 18 - L'A.R.P.A.V. è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

Art. 19 - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune di Salgareda, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso, e affisso all'albo della Provincia e del Comune.

Art. 20 - Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

